

INTRODUZIONE

L'elaborato affronta la delicata tematica dell'affettività dei minori e dei giovani adulti condannati e ristretti negli Istituti Penitenziari Minorili, esaminandone gli aspetti problematici alla luce dell'ordinamento interno e della normativa di provenienza sovranazionale.

Il primo capitolo è dedicato al sistema della giustizia minorile, caratterizzato da marcati elementi di specializzazione in virtù del soggetto cui è destinato.

Ci si sofferma, in particolare, sui principali passaggi che hanno condotto, con estremo ritardo rispetto a quanto avvenuto nel sistema degli adulti, all'elaborazione di una normativa in tema di esecuzione penitenziaria. L'indagine della normativa comincia con il D.P.R. n. 448 del 1988, testo particolarmente importante per il sistema di giustizia minorile in quanto segna un momento di svolta, andando a diversificare in più punti il trattamento processuale dell'imputato, minorenni al tempo della commissione del reato. Si procede poi ad un confronto tra i due testi in materia di ordinamento penitenziario, rispettivamente il d.lgs. n. 121/2018 predisposto per i minorenni e per i giovani adulti, e la legge 354/1975, analizzandone i rapporti reciproci nonché i principi di specialità e sussidiarietà previsti *ex art. 1* del testo in materia di esecuzione penale minorile.

Il secondo capitolo indaga, con sintetici cenni alla sociologia e psicologia, l'aspetto della devianza minorile, concetto peculiare e differente da quello di delinquenza. Quando il procedimento penale vede come interessato il minore o il giovane adulto, è d'uopo operare una diversificazione rispetto al soggetto che abbia commesso il fatto di reato una volta superata la maggiore età. Infatti, le difficoltà ed i turbamenti che, frequentemente, sono insiti nelle fasi dello sviluppo del minore e, in senso lato, dell'adolescente, in alcuni casi determinano la manifestazione di condotte penalmente rilevanti, non supportate da precise scelte, orientate in senso criminale, o da una personalità radicata nella violazione della normativa penale, costituendo invece espressione di occasionali e transeunti momenti di sbandamento.

L'elaborato prosegue con una ricostruzione delle varie teorie della pena, giacché le finalità della stessa consentono di individuare l'approccio assunto dalle autorità competenti in tema di trattamento del detenuto. Affermata e sancita la funzione rieducativa e risocializzante della pena, viene esaminata la portata assunta dall'art. 27 c.

3 della Cost. all'interno del sistema di giustizia minorile, settore della giustizia penale ove, come più volte sancito dal giudice delle leggi, la finalità della pena assume una connotazione "educativa più che rieducativa": il minore è infatti un soggetto che, sebbene possa essere considerato nel caso concreto come imputabile, mai può essere equiparato all'adulto, non essendosi ancora formato totalmente da un punto di vista comportamentale e psicologico.

Viene inoltre sottoposto a disamina il trattamento del detenuto in I.P.M., incardinato nel progetto di intervento educativo ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 121 del 2018; già a partire da tale progettualità, basata sui principi di individualizzazione e personalizzazione, traspare l'importanza dei legami del recluso con la comunità esterna quale fulcro ed elemento imprescindibile del percorso educativo e risocializzante del medesimo. Se gli elevati tassi di recidiva sollevano forti dubbi sull'efficacia rieducativa della pena detentiva, identificata come un'occasione di contagio criminale e depersonalizzazione, critiche ancora più decise vengono avanzate nel caso in cui a scontarla sia un soggetto in via di sviluppo, fragile da un punto di vista psico-fisico. Proprio in virtù di tali censure, alla reclusione in I.P.M., almeno formalmente, viene assegnato un ruolo del tutto residuale, al quale ricorrere solo nel caso in cui non vi siano altri strumenti, tra i quali il d.lgs. n. 121/2018 esalta le misure penali di comunità, atti a contenere il minore o il giovane adulto; si ricava così la considerazione che il ricorso alla detenzione sia ispirato ad un vaglio di assoluta ed imprescindibile necessità, quale "*extremissima ratio*".

Nel proseguo, il lavoro si sofferma sull'importanza dell'affettività in carcere quale snodo fondamentale del processo *ri-educativo* e risocializzante. Viene fornito un quadro delle principali fonti nazionali ed internazionali che prevedono l'esplicito riconoscimento dell'affettività come diritto proprio dell'individuo, avendo la giurisprudenza precisato, in numerose occasioni, che la persona ristretta continua ad esercitare i diritti che sono propri dell'uomo in quanto tali, sebbene gli stessi siano sottoposti alle inevitabili limitazioni che derivano dall'esecuzione della misura detentiva.

La trattazione prosegue con l'esame dell'art. 19 del d.lgs. n. 121/2018, norma che al suo interno racchiude le soluzioni elaborate dal legislatore delegato in materia di affettività, confrontandola con l'art. 18 della legge sull'ordinamento penitenziario; si rilevano le similitudini e le differenze, nonché le problematiche che, ancora oggi, nonostante le fonti sovranazionali, le proposte legislative inattuata e gli inviti della Corte

Costituzionale, sussistono in tema di istituti detentivi finalizzati ad una tutela della sfera affettiva del reo. L'elaborato sviluppa un ragionamento sulla portata dell'art. 19 c. 3 del d.lgs. n. 121 del 2018, il quale prevede, con grande innovazione, l'istituto delle visite prolungate a tutela dell'affettività. L'istituto, pur rappresentando al suo interno le contraddizioni che, da sempre, accompagnano l'argomento, è emblema della volontà di rafforzare e potenziare, in quanto aspetto imprescindibile del percorso trattamentale, i contatti tra il reo ristretto e la comunità esterna.

Esaminando le plurime fonti sovranazionali, le proposte legislative avanzate in materia di affettività delle persone detenute, pressoché mai recepite dal legislatore, nonché le normative sussistenti in alcuni Stati europei ed extracomunitari, risalta un'oggettiva discrepanza tra quelli che sono i principi e le normative, anche sovranazionali, che tendono in maniera puntuale al riconoscimento di tale diritto e la disciplina dell'ordinamento italiano. Il rafforzamento della sfera affettiva del detenuto minore o giovane adulto, come si è cercato di realizzare nel sistema dell'esecuzione penitenziaria minorile, seppur con le riserve e le insicurezze del caso, è un campo di intervento che, sperimentato e migliorato all'interno di tale sistema, ben potrebbe estendersi anche all'esecuzione ordinaria, benché nella medesima vi siano problemi che, allo stato attuale, appaiono irrisolvibili. Non è infatti raro che alcune delle innovazioni del sistema minorile siano state successivamente recepite nella normativa ordinaria ed abbiano trovato nella medesima un'applicazione diffusa.

In ultimo il capitolo riporta alcuni esempi di normative di altri Stati che, in vario modo, garantiscono una piena fruizione dell'affettività all'interno degli istituti di pena; sono indicati altresì taluni paesi che, pur avendo una situazione carceraria ben più compromessa di quella italiana, ove la violazione dei diritti umani è aspetto intrinseco alla detenzione, tuttavia ritengono quanto mai necessaria la tutela dei legami tra il detenuto e l'esterno.

Il quarto capitolo, anzitutto, fornisce una descrizione dell'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, evidenziando le funzioni degli organi in esso incardinati e affrontando, in particolar modo, la figura del direttore penitenziario; tale soggetto ha, infatti, una fondamentale importanza per quanto concerne la fruizione dell'affettività da parte del recluso, essendo altresì dotato di vasti poteri, alle volte caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità. Con riferimento al succedersi delle

diverse finalità della pena, viene rilevato l'evolversi dei rapporti tra Amministrazione penitenziaria e detenuto, sempre più improntati ad un rispetto dei diritti dei soggetti reclusi e ad una conseguente giurisdizionalizzazione della fase esecutiva, fondamentale fase del procedimento penale in senso lato: è infatti tale ed ultima frazione del procedimento penale quella maggiormente gravata dalla Cost. del trattamento rieducativo e risocializzante del reo.

L'elaborato tratta inoltre dei mezzi di tutela esperibili dal detenuto nel caso in cui il diritto al colloquio e, in modo esteso, alla visita a tutela dell'affettività, venga leso per un atto dell'Amministrazione penitenziaria. All'interno di una materia tanto controversa, quale quella riguardante la salvaguardia dell'affettività del detenuto, tale posizione giuridica soggettiva ha alimentato i dibattiti tra chi riteneva che, anche in virtù della discrezionalità amministrativa, il diritto al colloquio non fosse altro che una graziosa concessione, c.d. interesse legittimo, e quanti invece argomentavano, come ad oggi sembra pressoché incontestabile, che il medesimo fosse un vero e proprio diritto soggettivo.

Statuita la natura di diritto soggettivo, l'ordinamento italiano, come anche rilevato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, risultava privo di adeguati mezzi di tutela nel caso in cui l'Amministrazione penitenziaria emanasse un provvedimento lesivo di tali posizioni giuridiche soggettive. Tale situazione mutava parzialmente in seguito all'intervento della Corte Costituzionale nel 1999, costituente una svolta in materia di posizioni giuridiche soggettive dei detenuti, affermandosi la necessità che l'ordinamento prevedesse un mezzo effettivo di tutela allorché vi fosse una lesione di posizioni qualificabili come diritti o interessi del recluso. La sentenza del giudice delle leggi non era tuttavia idonea, in assenza dell'intervento del legislatore, alla risoluzione della problematica della lacuna di tutela di talune posizioni giuridiche soggettive dei detenuti.

L'elaborato si conclude con l'esame della procedura che, a partire dal 2013, consente al detenuto di ottenere un'adeguata tutela giurisdizionale, stante la natura di diritti soggettivi delle posizioni giuridiche suscettibili di essere lesi per un atto dell'autorità amministrativa a presidio delle carceri. La nuova normativa presenta delle caratteristiche del tutto innovative nel panorama della tutela dei diritti dei detenuti, quali l'instaurazione di un secondo grado di merito e la possibilità, mediante il ricorso all'ottemperanza, di

coartare l'Amministrazione penitenziaria a conformarsi a quanto statuito dal giudice ordinario, eventualmente anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

CAPITOLO I

LE PECULIARITA' DEL SISTEMA PROCESSUALE E DELL'ESECUZIONE PENALE A CARICO DELL'AUTORE DI REATO MINORENNE

SOMMARIO: 1. Il sistema della giustizia minorile. – 1.1. Le fonti nazionali e sovranazionali applicabili all'autore di reato minorenni. – 1.2. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. – 1.3. Il d.lgs. n. 121 del 2018, tra ritardi e mere affermazioni di principio. – 1.4. I principi di specialità e sussidiarietà. – 2. Gli istituti peculiari del diritto penale minorile. – 2.1. Le novità nella fase processuale. – 2.2. Le innovazioni nella fase dell'esecuzione penale.

1. Il sistema della giustizia minorile

Risulta essere particolarmente complessa la ricostruzione del sistema di giustizia minorile, caratterizzato da repentine innovazioni e da bruschi arretramenti. Tale difficoltà risulta essere acuita dalla peculiarità del soggetto interessato dal sistema, ovverossia il minorenni.

Con riferimento al minore di età è appunto di prammatico interesse considerare i turbamenti e le difficoltà che scaturiscono dalla fase adolescenziale, periodo che può, in taluni casi, essere contrassegnato dalla commissione di comportamenti penalmente rilevanti che tuttavia possono anche non essere sintomatici di asocialità o antisocialità, bensì di occasionali e transeunti momenti di sbandamento del minore in un periodo particolarmente complesso. Un sistema di giustizia funzionale al minore deve tenere in considerazione, previa comprensione, svariati aspetti e fenomeni psicologici quali possono essere, tra gli altri, le fasi critiche dello sviluppo dell'adolescente, gli eventi turbativi e traumatici idonei a cagionare, nel minore, danni psicologici o le esigenze affettive e relazionali dal minore. La fase adolescenziale risulta essere un momento in cui il minorenni è rivolto ad una sperimentazione continua delle cose al fine di una loro comprensione e dominazione; il minore in tale periodo è portato a mettere in discussione i valori trasmessigli. L'adolescenza è “un periodo in cui il ribellismo è condizione

fisiologica per acquisire un'autonomia, in cui la sofferenza del difficile trapasso dalla condizione di dipendenza a quella di autonomia è causativa di ansie spesso insuperabili, in cui le pulsioni sono difficilmente controllabili”¹. Il sistema di giustizia minorile, ben più di altri, costituisce una delicata area di intervento nella quale vi sono inevitabili ed irriducibili difficoltà, prima fra tutti la considerazione che il minore, in quanto tale, risulta essere escluso dal dibattito con il conseguente rischio che, nell'elaborazione della giustizia minorile, si tenga conto solo ed esclusivamente delle istanze e delle propensioni degli adulti coinvolti, andandosi a tacitare i bisogni, i desideri e le aspettative del minore.

Proprio in virtù di questa ultima considerazione, si noti come il sistema di giustizia minorile si trovi confinato fra due diverse ed antinomiche esigenze, cioè quella della rieducazione del minore, da una parte, e della difesa sociale, dall'altra; tali contrapposte tensioni del sistema minorile risultano spesso perseguite senza un preciso ordine cronologico, in vario modo influenzate dalla percezione del minore delinquente da parte della società medesima. Nonostante nel panorama internazionale sussistano testi legislativi imperniati, in modo pressoché totale, sull'esigenza di rieducazione o, *rectius*, di educazione del minore², nei Paesi d'oltre oceano sempre più prendono piede le istanze di repressione e di punizione del minore incorso nella commissione di un fatto criminoso; gli ordinamenti giuridici europei, salvo rare eccezioni, quali il Regno Unito (considerandosi il medesimo ancora parte dell'Europa almeno da un punto di vista continentale, dopo il procedimento di uscita dall'Unione europea terminato con la *Brexit*), risultano essere maggiormente impermeabili, non senza ponderate riflessioni, alle tendenze ispirate alla tolleranza zero³ tipiche dei paesi americani. Lo spirito della tolleranza zero, portatore di istanze repressive e punitive a discapito delle esigenze, primigenie, di educazione e tutela del minore, sorto negli States, rappresenta una controriforma verificatasi a seguito dell'abbandono, negli ultimi lustri del XX secolo, del modello del Welfare State, incardinato sul benessere sociale e sul corretto funzionamento della società. Il moto anzidetto si caratterizza per la lotta e la repressione della delinquenza minorile, non più considerata quale fenomeno sociale da comprendere e da mitigare, tenendo conto del miglior interesse del minore e dell'inutilità della carcerazione,

¹ Cfr. A. C. MORO, *Il bambino è un cittadino*, Milano, Mursia, 1996, p. 380.

² Così Cort. Cost., sent. 27 aprile 1994, n. 168, in www.cortecostituzionale.it

³ Si veda D. GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, Il Saggiatore, 2004, p. 57.

avente questa funzione dis-educativa. Ha sicuramente contribuito a corroborare la forza della tolleranza zero, espressione dovuta al sindaco della città di New York dal 1994 al 2001 Rudolph Giuliani, l'opera dei *mass media* i quali, rappresentanti delle perplessità e delle preoccupazioni della collettività, spesso in presenza di reati caratterizzati da particolare ferocia e posti in essere in modi eclatanti⁴, contribuiscono a generare un vero e proprio panico sociale, influenzato altresì dalla cronaca giudiziaria illimitata e sregolata, abile ad evidenziare gli elementi più cupi ed idonei a suscitare l'allarme collettivo. Prima di rappresentare, in modo sommario, le principali tappe storiche che hanno contribuito a formare il sostrato giuridico-culturale del sistema di giustizia minorile, occorre evidenziare come, negli ultimi anni, anche in Italia, si facciano incalzanti i principi espressi dal nuovo e controriformato approccio alla tematica minorile di oltre oceano. Emblematica risulta essere la presentazione al Parlamento, nel gennaio del 1993, del primo Rapporto sulla criminalità minorile, fondato sui dati del 1991, anno nel quale il d.lgs. n. 12 del 14 gennaio, intitolato "Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate", ampliava la possibilità di ricorso alla custodia cautelare nei confronti del minore, con conseguente aumento esponenziale delle carcerazioni, diminuite notevolmente negli anni '80. Particolare attenzione, in tale Rapporto, viene dedicata all'aumento delle denunce nei confronti dei minori di anni 14, anche in dipendenza della ridotta propensione, nella società italiana, a tollerare il minore deviante; i dati contenuti nel documento presentato al Parlamento, congiunti ad una focalizzazione dei *mass media* su alcuni degli aspetti in esso contenuti, dà vita ad un sentimento di allarme sociale⁵. Il Rapporto sulla criminalità minorile ha conferito alla questione della trasgressione minorile, nelle sue diverse gradazioni, il carattere di problema pubblico, esortando la collettività alla mobilitazione per risolvere la piaga. Paradossalmente, proprio nel momento più utile per muovere dei passi in avanti, la questione si è sopita ed è tornata nell'ombra. Si tenga in considerazione come la richiesta di maggior severità nell'approccio nei confronti del minore delinquente non è giustificata da un cambiamento o aumento significativo della criminalità minorile; ciò che è cambiato è l'atteggiamento della collettività, la quale sempre più invoca pene severe, interventi di

⁴ Sul punto, v. C. HAI, *Mobilization through interpellation: James Bulger, Juvenile Crime and the Construction of a Moral Panic*, in N. SOUTH (a cura di) *Youth Crime, Deviance and Delinquency*, Social and legal studies, Lancaster, 1995.

⁵ Cfr. F. FACCIOLO, *Immagini della devianza minorile tra tutela e allarme sociale*, in Anna Mestitz (a cura di), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Milano, Giuffrè Editore, 1997, p. 90.

maggiore sorveglianza da parte delle autorità di contrasto ed un uso massiccio della detenzione⁶, soprattutto in relazione ai minorenni stranieri⁷.

Le istanze punitive e repressive nei confronti del minore autore di reato, lungi dal costituire una costante, risultano esservi non solo nel panorama europeo, ma anche in quello extracomunitario, subordinate a quelle rivolte al perseguimento del *best interest of the child*⁸. Sin dagli albori della civiltà si è distinta, in vario modo, la figura del minorenne con quella del maggiorenne, andandosi a prevedere dei correttivi e delle diversificazioni rispetto al trattamento del reo adulto; culture particolarmente avanzate e raffinate, come quella romana, hanno approcciato la materia del minore autore di reato tenendo in considerazione, quale criterio guida, la peculiarità della sua condizione, non potendo il minore, ancorché autore di reato, essere considerato responsabile penalmente alla stregua dell'adulto. Già le Leggi delle XII Tavole del V secolo a.C., prima fonte autoritativa del diritto romano, scaturite da un accordo tra classi sociali, distinguevano il *pubere*, cioè il soggetto che avesse già raggiunto la maturità psichica e fisica, fatta coincidere con lo sviluppo sessuale, dall'*impubere*, prevedendosi che quest'ultimo, in caso del medesimo reato, ricevesse una punizione più mite⁹. Nella Costituzione di Sicilia del XIII secolo, anche chiamata Costituzione di Melfi, si prevedevano dei provvedimenti che esentavano dalle pene previste per gli adulti i minori che avessero commesso un omicidio; nella medesima si escludeva anche la pena di morte per il minore di anni 18 e si spostava la punizione nei confronti dei genitori, i quali erano passibili di arresto per non aver adempiuto alle loro responsabilità nei confronti dei figli. Anche successivamente, nel medesimo territorio, divenuto il Regno delle due Sicilie, il minore di età compresa tra i nove ed i quattordici anni, nel caso in cui avesse commesso un fatto criminoso con discernimento, veniva collocato in un istituto di correzione ed era esente dalle pene tipiche previste per gli adulti, salvo il caso di parricidio. E ancora, lo Statuto criminale di Genova del 1577 introduceva un importante elemento di differenziazione, il quale sarà poi una costante nella maggior parte degli ordinamenti successivi, non per ultimo quello italiano, ovverosia la riduzione della pena per i minorenni autori di reato. Sia il codice

⁶ Così P. STELLA, *Difesa sociale e rieducazione del minore*, Padova, Cedam, 2001, p. 87.

⁷ Cfr. Ministero della giustizia, *Flussi di utenza degli Istituti Penali minorili, Situazione nazionale, Dipartimento per la giustizia minorile*, 2021, p. 6, in www.giustizia.it

⁸ Così *Convenzione sui diritti del fanciullo*, 1989, art. 3, in www.minori.gov.it

⁹ In particolare, v. L. DE CATALDO NEUBURGER, *Analisi storico-giuridica*, in De Cataldo Neuburger (a cura di), *Nel segno del minore*, Padova, Cedam, 1990, p. 12.

penale toscano del 1856 che quello sardo, di pochi anni dopo, rispettivamente predisponevano il primo la sostituzione della pena di morte per il minore di anni diciotto con il confinamento in una casa di forza per un periodo tra i dodici e quindici anni, il secondo la facoltà delle Corti deputate per il processo di ricoverare in stabilimenti pubblici di lavoro il minore di anni quattordici che avesse commesso un crimine senza discernimento¹⁰.

Un grande impulso nel campo minorile si inizia a registrare a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, con l'avvento dirompente degli studi sociologici e antropologici; di qui l'idea di differenziazione del trattamento tra minore ed adulto e l'introduzione del dovere dello Stato di proteggere il giovane, impartendogli quell'educazione che i genitori non erano stati in grado di fornire. Frutto di questi orientamenti diffusisi nel XIX secolo risulta essere la nascita del primo Tribunale specializzato per i minorenni, costituito nel 1899 a Chicago, Illinois. La costituzione della prima *Juvenile Court*, deputata all'amministrazione della giustizia minorile, riveste una tappa fondamentale nella materia qui di interesse. L'*Illinois Act*, il quale contiene l'istituzione del giudice speciale, è il primo codice minorile promulgato negli Stati Uniti, nonché uno dei primi codici a livello globale, caratterizzato dall'introduzione di principi che poi risulteranno essere i capisaldi della giustizia minorile di ogni stato: tra i tanti, la finalità riabilitativa e rieducativa quale fulcro dell'attività del giudice o, ancora, l'esigenza di evitare la stigmatizzazione del minore o la separazione del minore dall'adulto in caso di comminazione della pena detentiva¹¹. Il giudice specializzato, dotato di conoscenze in materia psicologica e pedagogica, si attivava per indagare e comprendere l'animo del minore, adottando le decisioni più opportune anche senza formalità. Nella sua attività di buon padre di famiglia, la *Juvenile Court* era solita reagire alla commissione di un fatto criminoso con l'applicazione della libertà in prova, delegando ad appositi organi, i *probation Officers*, il compito di controllare e sorvegliare il minore soggetto a tale provvedimento. Come sostenuto da autorevoli studiosi del sistema legale americano¹² il legislatore dell'Illinois, con la previsione del giudice specializzato, ha inserito nell'esistente ordinamento giudiziario una peculiare corte "alla quale era proibito fare giustizia, essendole invece

¹⁰ V. P. STELLA, *Difesa sociale e rieducazione del minore*, cit., p. 77 ss.

¹¹ Sul punto, v. A. COCCHINI, *L'evoluzione della giustizia penale minorile negli Stati Uniti d'America tra Family Court model e just deserts model*, in Anna Mestitz, cit., p. 101 ss.

¹² Così C. E. SPRINGER, *Rehabilitating the juvenile Court*, in *Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy*, 1991.

assegnato il compito di abbandonare la procedura penale nei casi in cui si giudicavano reati e di comportarsi non come una corte di giustizia ma come una clinica". L'indeterminatezza dei provvedimenti suscettibili di essere adottati nonché l'ampia discrezionalità del giudice minorile americano, elementi sempre finalizzati alla riabilitazione e rieducazione del minore, venivano poi censurati a partire dalla seconda metà del XX secolo dalla Corte Suprema, la quale andava a rilevare come, anche nel procedimento a carico del minore, dovessero essere osservate le garanzie previste in tema di *due process*, incardinato nella tutela dei diritti e nel rispetto della persona; non da ultimo veniva sottoposta a critica l'ampia utilizzazione della pena detentiva, di per sé inidonea a contenere i tassi di recidività e, ovviamente, a rieducare il minore reo. Nei primi anni '70 negli States inizia a prendere vigore il modello di giustizia minorile del *just deserts*¹³, ispirato a logiche punitive e retributive della pena e da un rifiuto, perché ritenuto inefficace, del trattamento a fini riabilitativi; il medesimo costituisce una riforma netta nel sistema di giustizia minorile americano che sfocerà poi, qualche anno dopo, nelle tendenze estremiste della tolleranza zero, *ut supra*.

Dall'Illinois la pietra miliare della giustizia minorile, cioè la specializzazione del giudice, giungeva nel Regno Unito nel 1905, precisamente a Birmingham, dove veniva emanato il *Children Act*, per poi espandersi negli altri paesi europei. Le tappe del sistema di giustizia minorile inglese seguono, a grandi linee, quelle percorse negli States, caratterizzate, anche in tale contesto, da una svolta controriformistica nominata *No more Excuses*, di ispirazione repressiva e punitiva¹⁴.

La constatazione che in Italia il primo tribunale *ad hoc* per i minori autori di reato viene fondato, con grande ritardo rispetto agli altri paesi limitrofi, solo nel 1934, non si accompagna con il fatto che, già a partire dai primi anni del 1900, si sviluppa una densa attività dottrinale incentrata sul fenomeno dilagante della criminalità minorile¹⁵. Da più voci autorevoli veniva infatti invocata la necessità di un attento studio e di una analisi approfondita del fenomeno della delinquenza minorile, al fine di impedire che il giovane

¹³ A tal proposito, v. L.T. EMPEY – M. C. STAFFORD, *American delinquency, its meaning and construction*, Belmont, 1991.

¹⁴ A tal proposito, v. J. PITTIS, *The new Politics of youth Crime. Discipline or Solidarity?*, Chippenham, 2001, p. 61.

¹⁵ Così A. GUARNIERI-VENTIMIGLIA, *Relazione al VII Congresso giuridico nazionale*, in *La difesa e il giudice dei minorenni*, Roma, Tipografia Gianandrea, 1911, p. 11, riporta i dati relativi al numero dei minorenni condannati nei primi anni del XX secolo: cifre allarmanti e in progressivo aumento; si pensi agli 80.412 minori condannati nel 1912 in confronto dei 30.108 del 1890.